

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(ANSELMI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORLINO)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Rinnovo della delega di cui all'articolo 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'emanazione dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il terzo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega al Governo ad emanare, entro il 30 giugno 1979, uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie per disciplinare lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

La scadenza di detto termine è ormai prossima, senza che sia stato possibile, per le note vicende di carattere politico dell'ultimo periodo, concretamente intraprendere l'avviato procedimento previsto dall'articolo 79 della stessa legge ai fini dell'emanazione dei decreti delegati. Inoltre la Com-

missione già designata dai Presidenti dei due rami del Parlamento dovrà essere ricostituita sulla base della nuova composizione degli organi rappresentativi.

In dipendenza di quanto sopra, si rende necessario disporre un rinnovo della delega.

Detto rinnovo appare opportuno risponda ad una duplice esigenza.

In primo luogo, il termine da prevedere — ferma restando la possibilità e l'intendimento del Governo di giungere alla emanazione del provvedimento nel minor tempo possibile — non può non essere congruo rispetto ai vari adempimenti previsti dalla legge.

In secondo luogo la proroga stessa va prevista in modo da evitare ogni condizionamento negativo rispetto alle ulteriori fasi di attuazione della riforma sanitaria.

Per raggiungere entrambi questi obiettivi, non appare, quindi, sufficiente la mera indicazione di un tempo per l'esercizio della delega ma risulta, congiuntamente, opportuno

prevedere, in via eccezionale e per l'esercizio della sola delega di cui trattasi una diminuzione dei tempi massimi assegnati e alle Regioni e alla Commissione parlamentare per esprimere i pareri di competenza.

Infatti, entro la fine del mese di giugno potrà essere pressochè ultimata la previa consultazione delle Associazioni sindacali delle categorie interessate; debbono quindi essere acquisiti i pareri delle Regioni e della Commissione parlamentare, il che comporterebbe un tempo, tenuto conto dei termini massimi previsti dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, di 150 giorni, donde l'opportunità della proposta riduzione alla metà e di tener conto del periodo feriale dell'attività parlamentare.

In dipendenza di quanto sopra, si è predisposto l'unito disegno di legge composto di un solo articolo con il quale si stabilisce il rinnovo della delega di cui trattasi e sono ridotti a metà i termini previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega conferita al Governo con l'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è rinnovata per la durata di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai soli fini dell'esercizio della delega di cui al comma precedente, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.